



Daniela Cervi,

Responsabile Area Economico-Finanziaria

Legacoop Emilia Ovest

“Elementi distintivi e fondanti della cooperativa – aspetti societari”

Martedì 22 novembre 2017

Sala Magnani

Legacoop

Via Meuccio Ruini 74, Reggio Emilia



www.legacoopemiliaovest.coop



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA




Cos'è una cooperativa?

È un'IMPRESA

“attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi” (art.2082 c.c.)

Modelli societari





Principali riferimenti normativi

Costituzione , art. 45

Codice Civile, Libro V - Titolo VI (artt. 2511 - 2545)

- ✓ L. 381/1991 Disciplina delle cooperative sociali
- ✓ L. 311/2004 “Finanziaria 2005” – disciplina fiscale delle cooperative
- ✓ L. 142/2001 - revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento al socio lavoratore
- ✓ L. 59/92 – introduce strumenti finanziari e socio finanziatore
- ✓ D. Lgs. 6/2003 Riforma del Diritto societario



Costituzione italiana

Art. 45

“La Repubblica riconosce la **funzione sociale della cooperazione** a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.

La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura con gli opportuni controlli il carattere e le finalità. “



Codice civile

Art. 2511

“Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l’albo delle società cooperative...”

**LA COOPERATIVA E' UN'IMPRESA
CARATTERIZZATA DALLO SCOPO MUTUALISTICO**



Scopo mutualistico

- E' lo scopo che il socio vuole perseguire attraverso la partecipazione in cooperativa: non lucrare profitto ma **realizzare** - attraverso un reciproco scambio (mutualistico) di apporti e l'esercizio in prima persona dell'attività di impresa – **un'utilità** in termini di minori costi di beni e servizi, di maggiori occasioni di lavoro o di miglior prezzo di beni e servizi ceduti a terzi tramite cooperativa.
- La natura di questo rapporto di ***scambio contrattuale*** ***caratterizza i diversi tipi di cooperative nel loro modo di operare e anche nella loro struttura.***



Tipologie di cooperative

A seconda del tipo di rapporto mutualistico che intercorre tra la cooperativa ed il socio:

- **COOPERATIVE DI LAVORO** - Si avvalgono nello svolgimento delle loro attività delle prestazioni lavorative dei soci (figura del “socio lavoratore”)
- **COOPERATIVE DI UTENZA** - Svolgono la loro attività in favore dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi
- **COOPERATIVE DI SUPPORTO** - Si avvalgono nello svolgimento delle loro attività degli apporti di beni e servizi da parte dei soci



CATEGORIE ALBO COOPERATIVE

CONSUMO

PRODUZIONE LAVORO

AGRICOLE

EDILIZIE DI ABITAZIONE

TRASPORTO

PESCA

DETTAGLIANTI

COOPERATIVE SOCIALI

CONSORZI FRA COOPERATIVE



Prevalenza mutualistica

In ragione della “quantità” di scambio mutualistico con i soci cooperatori,
le cooperative si distinguono in:

- cooperative a mutualità prevalente
- cooperative a mutualità non prevalente

dal requisito della prevalenza ne consegue
il trattamento fiscale.



Cooperative a Mutualità Prevalente

UTENZA

Svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti -> Ricavi delle vendite e prestazioni verso soci > 50% del totale ricavi

LAVORO

Si avvalgono prevalentemente nello svolgimento della loro attività delle prestazioni lavorative dei soci -> Costo del lavoro dei soci > 50% costo del lavoro complessivo

SUPPORTO

Si avvalgono prevalentemente nello svolgimento della loro attività degli apporti di beni o servizi da parte dei soci -> Costo dei beni conferiti dai soci > 50% costo dei beni acquistati/conferiti

Art. 2512 e 2513 c.c. Le cooperative sociali sono considerate a mutualità prevalente
DI DIRITTO



Il socio

socio cooperatore

non si limita ad apportare capitale sociale alla cooperativa ma siccome deve intrattenere i rapporti di scambio mutualistico, deve anche possedere i necessari requisiti

- per costituire una cooperativa occorrono minimo 3 soci cooperatori

Altre categorie di soci

- Socio speciale
- Socio finanziatore
- Socio volontario



Altre categorie di soci

Socio speciale (art. 2527 cc) max 1/3 totale soci; max 5 anni

Socio finanziatore (L.59/92; art. 2526 cc)
max 1/3 voto

Socio volontario (solo coop sociali
L.381/91) max 50% totale soci



Responsabilità limitata

le società cooperative sono sempre
“a responsabilità limitata”

cioè

la responsabilità patrimoniale del singolo socio è limitata
al capitale sottoscritto e non coinvolge il suo
patrimonio personale



La struttura societaria

Le cooperative sono società che oltre alle norme specifiche in materia cooperativa (titolo VI – Capo I artt.2511 e seg. c.c), devono adottare un quadro normativo di riferimento:

- quello delle **società per azioni**
oppure
- quello delle **società a responsabilità limitata**

COOP-SRL oppure COOP-SPA

Numero soci	Attivo patrimoniale	Persone fisiche/giuridiche	Forma adottabile
Da 3 a 9	qualsiasi	Solo fisiche	srl
Da 9 a 19	qualsiasi	Fisiche/giuridiche	srl o spa
Più di 19	Fino a 1 mln/€	Fisiche/giuridiche	srl o spa
Più di 19	Più di 1 mln/€	Fisiche/giuridiche	spa



Capitale sociale

- Le cooperative sono società a **capitale variabile**. Il capitale non è quindi determinato in un ammontare prestabilito (*principio della porta aperta*)
- Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a 25 euro
- La quota massima che ogni socio persona fisica può detenere è di 100.000 euro



Prestito sociale

I soci possono finanziare la cooperativa anche attraverso il **prestito sociale** nel rispetto dei limiti e condizioni poste dalla normativa fiscale e finanziaria

limiti di raccolta

“le somme raccolte da ciascun socio non possono superare euro 72.187,32 per le cooperative di produzione e lavoro, le cooperative agricole e le cooperative edilizie e euro 36.093,66 per le restanti cooperative”



Trattamento fiscale

Le cooperative per beneficiare di tassazione ridotta devono:

- essere a MUTUALITA' PREVALENTE
- inserire nello statuto e rispettare i **REQUISITI MUTUALISTICI (art. 2514 c.c.)**
 - Limiti alla distribuzione degli utili
 - Limiti alla remunerazione degli strumenti finanziari
 - Divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori
 - Obbligo di devoluzione del patrimonio (al netto di capitale sociale e dividendi) in caso di scioglimento ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.



Destinazione degli utili

- Ogni anno una parte degli utili (30%) deve essere destinata a riserva indivisibile
- Il 3% degli utili deve obbligatoriamente essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (*principio della mutualità esterna*)
- Divieto di distribuire dividendi ai soci operatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato (*oggi 5%*) – *due punti in più per gli strumenti finanziari detenuti dai soci operatori*
- Una quota degli utili di esercizio può essere destinata ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) –
- Una quota dell'utile può essere destinata a **RISTORNO COOPERATIVO**



Ristorno

- E' la redistribuzione ai soci del profitto realizzato dalla cooperativa in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici che i soci hanno intrattenuto con la cooperativa nel corso dell'esercizio.
- Il ristorno può consistere:
 - in un'integrazione dei salari (*nel caso delle cooperative di lavoro*), che non può superare il 30% dei salari correnti;
 - in un rimborso di costi o aumento di ricavi dell'attività svolta al socio.
- Il ristorno ai soci può essere erogato in forma liquida oppure mediante aumento del capitale sociale o emissione di strumenti finanziari.



Costituire una cooperativa

- **ATTO COSTITUTIVO e STATUTO** La cooperativa deve costituirsi per atto pubblico redatto dal Notaio
- **ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE** L'atto costitutivo viene depositato, a cura del notaio, presso il Registro imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale
- **ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE COOPERATIVE**
L'iscrizione è obbligatoria per tutte le cooperative indipendentemente che siano prevalenti o non prevalenti. L'albo è tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico



Principi cooperativi

Una testa, un voto

La partecipazione

La natura mutualistica

La natura non speculativa

La porta aperta

La solidarietà intergenerazionale

La solidarietà intercooperativa

La mutualità verso l'esterno

Raffronto fra diverse forme societarie

	SNC	SPA	SRL	COOP
SCOPO	lucrativo	lucrativo	lucrativo	mutualistico
RESPONSABILITA' DEI SOCI PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI	personale e illimitata	limitata al capitale sottoscritto	limitata al capitale sottoscritto	limitata al capitale sottoscritto
CAPITALE SOCIALE	Congruo	50.000€ (fino al 25/06/14 120.000)	10.000€ (srl semplificata 1€)	Variabile quota min. 25€
RIPARTIZIONE UTILI	In proporzione ai conferimenti	In proporzione alle azioni	In proporzione alle quote	limitata

Raffronto fra diverse forme societarie

	SNC	SPA	SRL	COOP
PATRIMONIO	In caso di scioglimento il patrimonio viene ripartito fra i soci			In caso di scioglimento obbligo di devoluzione
TRATTAMENTO FISCALE	Tassazione ordinaria			IRES ridotta (CMP CMNP) IRAP ordinaria.

Raffronto fra diverse forme societarie

	SNC	SPA	SRL	COOP
DIRITTO DI VOTO		in proporzione al numero delle azioni	in proporzione alla quota sociale	Ogni socio ha diritto ad un voto, indipendente mente dalla partecipazione detenuta
GOVERNANCE	L'amministrazione spetta ai soci e può essere disgiuntiva o congiuntiva	Modello tradizionale (assemblea, cda, collegio sindacale) Modello dualistico o monistico	Assemblea dei soci e organo amministrativo Organo di controllo monocratico, obbligatorio solo nei casi previsti dalla legge.	Coop-spa Coop-srl



La cooperativa è una impresa...

- che mette al centro la persona (*scopo mutualistico*)
- in cui l'accumulazione del capitale è destinata ad essere reinvestita nell'azienda (*indivisibilità delle riserve*), i soci sono suoi gestori e il patrimonio è affidato a nuove generazioni di soci (*intergenerazionalità*)
- che vede la partecipazione attiva alle decisioni imprenditoriali dei soci che sono tutti coinvolti in maniera paritaria sulle scelte dell'impresa (*gestione democratica → una testa, un voto*) non ci sono padroni della cooperativa
- in cui le cariche societarie sono ricoperte in maggioranza dai soci operatori

La cooperazione nel mondo



1 Miliardo di Soci (1/7)
100 Milioni Occupati
60% Derrate Alimentari → Coop
Fatturato prime 300 Coop → 7° Pil
Mondiale

La cooperazione in Italia



140 Miliardi Fatturato
20 Milioni Soci (1/3)
10 % Pil
Presenza attiva in ogni settore produttivo